



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 20293/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della III e I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge: "Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica" –
Reg. Gen. n. 238**

Ad iniziativa del consigliere Luca Colasanto.

Depositata il 26 luglio 2011.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame,
I Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **2 AGO. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica”

Ad iniziativa del Consigliere

Luca COLASANTO

(Registro Generale n. 238)

ON-1
Mod. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE

La presente proposta di legge riconosce il ruolo fondamentale della stampa quotidiana e periodica come strumento di pluralismo e di democrazia, oltre che veicolo di circolazione delle idee, e ne favorisce la diffusione, sul territorio regionale, attraverso il complesso dei punti vendita, esclusivi e non esclusivi, che costituiscono la rete distributiva locale, e che forniscono un servizio di primaria importanza per la collettività.

Obiettivo fondamentale dell'intervento normativo è quello di attuare gli indirizzi sanciti dal D.Lgs 170/01, realizzando in Regione Campania, una rete di vendita equilibrata e razionale, articolata secondo le effettive esigenze degli usi e consuetudini locali, garantendo ai cittadini una adeguata copertura del servizio.


Tale obiettivo, coincide sostanzialmente con le finalità perseguite dalla legislazione nazionale le cui disposizioni sono orientate ad incrementare la diffusione di giornali e riviste realizzando una efficiente gestione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

La proposta di legge, nel regolamentare le procedure di pianificazione dei punti vendita, tiene conto delle diverse capacità distributive differenti se l'attività di vendita viene esercitata in forma esclusiva o non esclusiva.

Le modalità per le autorizzazioni di apertura dei punti vendita sono subordinate al rispetto dei criteri di una equilibrata diffusione territoriale, il più possibile inserita nella struttura residenziale urbana, non dimenticando nel contempo le esigenze dei fruitori delle zone rurali ed interne.

La Regione Campania, tra l'altro, a forte vocazione turistica presenta un livello di lettura significativamente più elevato verosimilmente dovuto alle convergenze di consumatori provenienti da altre Regioni che, nel periodo di maggior afflusso turistico si aggiungono ai residenti e incrementano la domanda di prodotti editoriali.

In una logica di programmazione organica ed integrata, la proposta di legge regola il sistema distributivo riqualificandone la rete e le strutture logistiche.


Mod. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PdL “Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica”

La presente proposta di legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

INDICE


- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
- Art. 4 Esenzione dall'autorizzazione
- Art. 5 Parità di trattamento
- Art. 6 Modalità di vendita
- Art. 7 Obiettivi della pianificazione comunale
- Art. 8 Indirizzi per la predisposizione dei piani
- Art. 9 Piani
- Art. 10 Validità del piano
- Art. 11 Autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica
- Art. 12 Subingresso
- Art. 13 Ferie e riposi
- Art. 14 Sanzioni
- Art. 15 Disposizioni transitorie
- Art. 16 Abrogazioni



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 1
Oggetto

1. Con la presente legge la Regione disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica e detta indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita.


Mod. 4




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) piano, il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di giornali quotidiani e periodici;
- b) punti vendita esclusivi, quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- c) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici, nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 4.



Mod. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 3

Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta, nel rispetto dei piani, al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 4.
3. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500;
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, come definiti dall'articolo 2, della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1 (Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale);
 - e) le librerie con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
4. Per gli esercizi che, a seguito dell'invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica), hanno effettivamente e concretamente venduto il prodotto editoriale durante la fase di sperimentazione, per un periodo non inferiore ai sei mesi, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto per la stessa tipologia di prodotto editoriale per la quale è stata effettuata la sperimentazione.
5. L'autorizzazione per i punti vendita esclusivi e non esclusivi può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 4
Esenzione dall'autorizzazione

I. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di attinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partiti, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse edite;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non immesse nel canale delle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio diretto ai soli clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 5

Parità di trattamento

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 6
Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- c) i punti vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 7

Obiettivi della pianificazione comunale

1. I piani sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;
- b) articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione;
- c) facilità di accesso dell'utenza ai punti vendita della rete distributiva comunale.


Mod. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 8

Indirizzi per la predisposizione dei piani

1. Per favorire una razionale evoluzione della rete e per assicurare la migliore produttività del servizio, in funzione della capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, per la predisposizione dei piani, in particolare:

- a) suddividono il territorio comunale in zone omogenee che possono corrispondere alla partizione adottata per la formazione dei piani regolatori generali, nonché alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri. La zonizzazione deve, comunque, tener conto dei centri storici, delle periferie, delle semi-periferie, delle aree di nuova o già esistente edificazione residenziale, industriale e terziaria, delle aree rurali e montane, insulari e costiere;
- b) rilevano le caratteristiche di ciascuna zona individuata, con particolare riguardo a:
 - 1) strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie;
 - 2) autostazioni e altre strutture similari;
 - 3) assetto viario e delle comunicazioni;
 - 4) flussi di popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti;
- c) individuano, per l'ultimo biennio e per ciascuna zona, la situazione relativa ai seguenti indicatori:
 - 1) numero e densità dei punti vendita esistenti, esclusivi e non esclusivi, anche in rapporto alla superficie territoriale e alla popolazione fluttuante;
 - 2) localizzazione dei punti vendita esistenti, mettendo in evidenza, in particolare, le nuove localizzazioni avvenute nel biennio;
 - 3) andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.


Mod. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 9
Piani


1. I comuni della Campania adottano i piani, previa consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. I comuni inviano copia dei piani adottati all'assessorato regionale competente in materia di attività produttive.
3. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8, i piani definiscono la rete dei punti vendita esclusivi e non esclusivi ed i relativi ambiti di localizzazione stabilendo i criteri per l'autorizzazione di nuovi punti vendita, il trasferimento di quelli esistenti e l'ottimizzazione dei punti vendita esclusivi già esistenti ed operanti.
4. In sede di definizione dei piani i comuni devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie e punti vendita esclusivi e non esclusivi non inferiore a settecento.
5. Nel caso di suddivisione del territorio comunale in zone il parametro di cui al comma 4 è riferito alla singola zona, tenendo conto del raggio di influenza esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle zone limitrofe che nei territori comunali confinanti.
6. Qualora nel territorio comunale o nella singola zona non vi sia nessun punto vendita e risulti residente un numero di famiglie inferiore a settecento, è comunque consentita l'apertura di un punto vendita esclusivo o non esclusivo.
7. Nell'ipotesi in cui dalla pianificazione effettuata ai sensi del comma 4 risulti un numero residuo di famiglie uguale o superiore a quattrocento, è consentita la previsione di un ulteriore punto vendita esclusivo o non esclusivo.
8. Nella redazione dei piani di localizzazione, i Comuni possono prevedere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di uno o più punti vendita esclusivi o non esclusivi anche a prescindere dai parametri di cui ai commi precedenti allorché presentino particolari condizioni, sociali o urbanistiche, quali:
 - a) presenza di strade interprovinciali;
 - b) territorio in tutto o in parte montuoso, in zone interne, costiere o insulari, di difficile accesso;
 - c) comuni confinanti che possono rappresentare nuovi bacini di utenza;
 - d) presenza di zone a bassa densità di popolazione o in totale carenza del servizio.
9. In ogni caso i Comuni con popolazione uguale o inferiore a 2000 (duemila) abitanti, prevedono obbligatoriamente, nei piani di localizzazione, la presenza di almeno due punti vendita esclusivi o non esclusivi sul territorio comunale di cui uno ubicato nel centro storico e l'altro nella periferia o semi - periferia.
10. I piani, inoltre:
 - a) individuano le zone turistiche del territorio comunale nelle quali, per effetto di una maggiore presenza stagionale dell'utenza, i comuni possono rilasciare autorizzazioni temporanee, sia per punti vendita esclusivi che non esclusivi, per periodi non superiori a quattro mesi nel corso dell'anno, nel rispetto del parametro di cui al comma 4, ridotto del 20 per cento;
 - b) definiscono le condizioni ed i criteri per la vendita di quotidiani e periodici nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g);


Mcd.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

- c) stabiliscono, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per nuovi punti vendita e dell'eventuale trasferimento di quelli esistenti, criteri atti a garantire la superficie più idonea allo svolgimento dell'attività.



Mod. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 10
Validità del piano

1. Il piano ha durata quadriennale.
2. Il comune, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in ogni tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica.


Mod. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 11

Autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica

1. I comuni determinano nei piani i criteri e le modalità per ottenere l'autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica.
2. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di vendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al comune territorialmente competente.
3. Il richiedente deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della L. 15 marzo 1997, n.59);
 - b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
 - c) non essere iscritto ad albi professionali.
4. Alle domande deve essere allegata la documentazione comprovante, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) ubicazione dell'esercizio su suolo pubblico o privato;
 - b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato ovvero avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
 - c) titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 3, comma 3 per i punti vendita non esclusivi.
5. In caso di domande concorrenti, i comuni individuano criteri di priorità in modo da assicurare comunque la preferenza:
 - a) ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio, nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione;
 - b) ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita, nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti vendita esclusivi e domande per l'esercizio di punti vendita non esclusivi.
6. A parità di condizioni si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande.


Mod. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 12
Subingresso

1. Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e/o periodici per atto tra vivi od a causa di morte comporta la voltura dell'autorizzazione, sempre che sia provato al comune l'effettivo passaggio dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3.


Mdd. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 13
Ferie e riposi

1. Le chiusure dei punti vendita nei giorni domenicali e di riposo infrasettimanale e per ferie devono essere regolate in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale, mediante la predisposizione di turni, d'intesa con le organizzazioni di categoria.
2. Il calendario predisposto deve essere fornito a tutte le organizzazioni interessate.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 14
Sanzioni

1. I comuni applicano le sanzioni previste all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio , a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997,n. 59) per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nei piani.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 15
Disposizioni transitorie

1. I comuni adottano i piani di cui all'articolo 9 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'adozione dei piani ai sensi della presente legge, ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla vendita della stampa quotidiana e periodica, continuano ad avere efficacia i piani già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In assenza del piano, qualora nel territorio di un comune, in una frazione o zona di un comune non esistano punti vendita di quotidiani o periodici, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli previsti all'articolo 3, comma 3.
4. In assenza del piano i Comuni con popolazione uguale o inferiore a 2000 (duemila) abitanti, devono comunque rilasciare l'autorizzazione per almeno due punti vendita esclusivi o non esclusivi sul territorio comunale, di cui uno ubicato nel centro storico e l'altro nella periferia o semi - periferia, ai sensi dell'art. 9 - comma 9.
5. I punti vendita autorizzati alla vendita, congiuntamente ad altri prodotti, di quotidiani e periodici, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 13 aprile 199, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica), sono considerati come punti vendita esclusivi.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano ai punti vendita esclusivi e non esclusivi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.



Mod. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 16
Abrogazioni


1. Sono abrogate le disposizioni di Leggi Regionali in contrasto con la presente normativa.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


Mod. 4